



FONDAZIONE
"FRANCESCO BIANCHINI"

LA REVISIONE CONTABILE E/O LEGALE

Programma formativo iscritti registro tirocinanti 2018

Palermo 13 febbraio 2018

Dott. Domenico Merlino
Dott. Roberto Agnello

Argomenti

- Introduzione
- Cenni al D.lgs 39/2010
- Interazione nella relazione di revisione tra principi di revisione e principi contabili;
- I principi di revisione ISA Italia: panoramica di insieme e riferimenti normativi;
- Cenni al principio ISA ITALIA n.200 «Gli obiettivi della revisione contabile»
- Panoramica sulle fasi del processo di revisione previste dagli ISA: Accettazione, Pianificazione, Esecuzione e Conclusioni.
- Cenni al principio di revisione ISA ITALIA n.230 «l'organizzazione degli incarichi e le carte di lavoro»
- Significatività e rischio di revisione
- Conclusioni

Introduzione

Introduzione

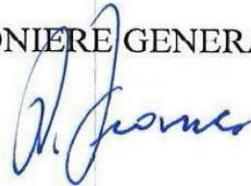
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

DETERMINA

I revisori legali e le società di revisione dei conti annuali e dei conti consolidati iscritti al registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, applicano, nello svolgimento degli incarichi di revisione disciplinato dagli articoli 9 e seguenti del suddetto decreto legislativo, i principi in allegato, definiti quali principi di revisione internazionale (ISA Italia), elaborati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e costituiti da:

Roma, 23 DIC. 2014

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



Introduzione

Revisione Volontaria?

Due Diligence?

Revisione semestrale?

Revisione contabile dei conti annuali separati redatti dalle società del settore dell'energia elettrica, del gas e dai gestori del sistema idrico integrato?

Attestazioni del requisito di idoneità finanziaria dei trasportatori?

Ecc.

www.assirevi.it

Interazione nella relazione di revisione tra principi di revisione e principi contabili.

Relazione di revisione – ISA Italia e OIC, IFRS, Ecc

La relazione, redatta in conformità ai principi di cui **all'articolo 11**, comprende:

- a) *un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle **regole di redazione applicate dalla società**;*
- b) *una descrizione della portata della revisione legale svolta **con l'indicazione dei principi di revisione osservati**;*
- c) *un **giudizio** sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle **norme che ne disciplinano** la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;*
- d) ***eventuali richiami di informativa** che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;*
- e) *un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.*

Relazione di revisione – ISA Italia e OIC, IFRS, Ecc.



EY S.p.A.
Via Po, 32
00198 Roma

Tel: +39 06 324751
Fax: +39 06 32475504
ey.com

Relazione della società di revisione indipendente ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Agli Azionisti della
Eni S.p.A.

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Eni S.p.A., costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, dal conto economico, dal prospetto dell'utile complessivo, dal prospetto delle variazioni nelle voci di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data, da una sintesi dei principi contabili significativi e dalle altre note esplicative.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Relazione di revisione – ISA Italia e OIC, IFRS, Ecc



Responsabilità della società di revisione

E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione Internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Relazione di revisione – ISA Italia e OIC, IFRS, Ecc



Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Eni S.p.A. al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.



Richiamo d'informativa

Richiamiamo l'attenzione sulla Nota 4 "Modifica dei criteri contabili" del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, che descrive l'adozione, su base volontaria, del "Successful Efforts Method" quale criterio di rilevazione e valutazione dei costi delle attività di esplorazione degli Idrocarburi. Il nuovo criterio è stato applicato retroattivamente a tutti i dati presentati ai fini comparativi.

Il nostro giudizio non contiene rilievi con riferimento a tale aspetto.

Relazione di revisione – ISA Italia e OIC, IFRS, Ecc

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari con il bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la cui responsabilità compete agli amministratori della Eni S.p.A., con il bilancio d'esercizio della Eni S.p.A. al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione e le informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio d'esercizio della Eni S.p.A. al 31 dicembre 2016.

Roma, 22 marzo 2017

EY S.p.A.



Massimo Antonelli
(Socio)

Relazione di revisione – ISA Italia e OIC, IFRS, Ecc

Corrispettivi di revisione legale dei conti e dei servizi diversi dalla revisione

Tipologia del servizio	Soggetto che ha erogato il servizio	Destinatario	Compensi 2016 (€ migliaia)
Revisione legale dei conti	Revisore della capogruppo	Società capogruppo	9.800
Servizi di attestazione	Revisore della capogruppo	Società capogruppo	132
Servizi di consulenza fiscale	Revisore della capogruppo	Società capogruppo	0
Altri servizi ⁽¹⁾	Revisore della capogruppo	Società capogruppo	1.293
Revisione legale dei conti	i) Revisore della capogruppo ⁽²⁾ ii) Rete del revisore della capogruppo ⁽³⁾	i) Società controllate ii) Società controllate	3.227 8.037
Servizi di attestazione	i) Revisore della capogruppo ⁽⁴⁾ ii) Rete del revisore della capogruppo	i) Società controllate ii) Società controllate	76 161
Servizi di consulenza fiscale	i) Revisore della capogruppo ii) Rete del revisore della capogruppo	i) Società controllate ii) Società controllate	0 0
Altri servizi ⁽⁵⁾	Revisore della capogruppo Rete del revisore della capogruppo	i) Società controllate ii) Società controllate	175 406
Totale			23.307

[1] Gli altri servizi di revisione forniti alla capogruppo da EY SpA sono relativi principalmente all'emissione negative assurance su relazione predisposta da Eni SpA sui pagamenti ai governi, al supporto all'identificazione delle aree di intervento per migliorare la qualità ed affidabilità dei dati ambientali oggetto di monitoraggio e reporting di Eni R&M e alla revisione del bilancio di sostenibilità.

[2] Di cui €99 migliaia per attività di revisione legale resa a società a controllo congiunto - joint operation.

[3] Di cui €84 migliaia per attività di revisione legale resa a società a controllo congiunto - joint operation.

[4] Di cui €0,5 migliaia per servizi di attestazione resi a società a controllo congiunto - joint operation.

[5] Gli altri servizi di revisione forniti alle società controllate da EY SpA e dalla sua rete sono relativi principalmente alle verifiche sui riaddebiti dei costi.

Relazione di revisione – ISA Italia e OIC, IFRS, Ecc

Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 153 D.Lgs. 58/1998

- (k) in allegato alle Note al bilancio di esercizio della Società è riportato il prospetto dei corrispettivi di competenza dell'esercizio riconosciuti alla Società di revisione legale e alle entità appartenenti alla sua rete, ai sensi dell'art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, inclusi gli "altri servizi" forniti ad Eni SpA e alle società controllate dalla Società di revisione legale, EY e dai soggetti appartenenti alla sua rete. Alla EY non sono stati attribuiti incarichi non consentiti ai sensi delle normative applicabili ad Eni.

Tenuto conto:

- della dichiarazione di indipendenza rilasciata dalla EY ai sensi dell'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 39/2010 e della relazione di trasparenza prodotta dalla stessa ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 39/2010 e pubblicata sul proprio sito internet;
- degli incarichi conferiti alla stessa e alle società appartenenti alla sua rete da Eni SpA e dalle società del gruppo;

il Collegio non ritiene che esistano aspetti critici in materia di indipendenza della EY;

Il D.Lgs 39/2010 e successive modifiche

Testo Unico della Revisione Legale

Il D.Lgs 39/2010 e successive modifiche

- **D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alla revisione annuale dei conti annuali e dei conti consolidati).

- **D. Lgs. 17 luglio 2016, n.135:**

Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati”

Entrata in vigore: 5/8/2016

I principi di revisione

I principi di revisione ISA Italia: panoramica di insieme e riferimenti normativi.

Principi di revisione

Standard Internazionali

Audit e Review delle
informazioni finanziarie

Incarichi di assurance
diversi da audit e
review

Incarichi Speciali

ISA

ISRE

ISAE

ISRS

ISA: International Standards on Auditing

ISRE: International Standards on Review Engagements

ISAE: International Standards on Assurance Engagements

ISRS: International Standards on Related Services

Principi di revisione

CENNI ISA CLARITY

Dal 2005 l'International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB) ha avviato il progetto di semplificazione e chiarificazione degli International Standard on Auditing (ISAs).

Obiettivo del progetto è stato quello di **migliorare la qualità della revisione** (necessità di rendere gli ISA più chiari migliorandone la comprensione per un'applicazione più coerente)

A febbraio 2009 è stato completato il progetto.

Il nuovo set di Principi Internazionali (ISA) è entrato in vigore per le revisioni sui bilanci il cui esercizio inizia il/successivamente al 15 dicembre 2009.

Tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 39 del 27 gennaio 2010, ci si aspettava che a breve gli “Clarity ISAs” diventeranno il set di principi di revisione di riferimento nazionali.

Art. 11

(((Principi di revisione).))

((1. La revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.

2. Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale e' svolta in conformita' ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob e adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive una convenzione con gli ordini e le associazioni professionali interessati, finalizzata a definire le modalita' di elaborazione dei principi.

3. In vigore dei principi di revisione internazionali adottati ai sensi del comma 1, possono essere stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, procedure o obblighi di revisione supplementari, nella misura necessaria a conferire maggiore credibilita' e qualita' ai bilanci, attraverso la procedura di cui al comma 2.))

La revisione legale **deve** essere svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea. L'**obbligo** riguarda tutti i revisori contabili e le società di revisione iscritte nel registro.

I principi di revisione, per i quali è già in atto il processo di adozione, sono **I principi di revisione internazionali (ISA)**. Questi sono elaborati dall'IFAC (International Federation of Accounters) e seguiranno un processo di **endorsement** prima della loro applicazione.

Fino all'adozione dei principi ISA, la revisione legale e' svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Consob.

In passato l'inosservanza dei principi di revisione non determinava in modo automatico la **responsabilità del revisore**, essendo ammissibile la possibilità di discostarsi dalla best practice in considerazione delle peculiarità delle circostanze del caso concreto.

I nuovi principi di revisione dovranno invece essere **necessariamente osservati** in quanto **dotati di efficacia normativa**, con la conseguenza che la violazione del principio può, già di per sé, dare luogo ad un illecito imputabile al revisore.

L'inosservanza dei principi di revisione assume rilievo ai fini del giudizio di responsabilità, **tuttavia** anche l'osservanza degli stessi determina conseguenze rilevanti sotto il profilo della responsabilità.

Attenersi alle indicazioni contenute nei principi di revisione consente ai revisori di **ridurre il rischio** di essere ritenuti responsabili del loro operato, **ma non lo annulla**.

Principi di revisione

Principi di revisione Internazionali (ISA ITALIA)

**Principi di revisione internazionali (ISA)
(versione Clarified 2009)**

dal principio n. 200 al n. 720

Principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento Italiano non previsti dagli ISA Clarified

- ✓ SA 250B Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale;
- ✓ SA 720B “Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all’espressione del giudizio sulla coerenza”

I principi di revisione internazionali (ISA Italia) entrano in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal primo gennaio 2015 o successivamente, ad eccezione del principio di revisione (ISA Italia) n. 250B “Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale” in vigore dal 1° gennaio 2015. Inoltre, il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 “Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un’informazione e servizi connessi” entra in vigore dal primo gennaio 2015.

Principi di revisione

ELENCO PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA)

*Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE” in vigore dal 7 aprile 2010 (di seguito anche “Decreto”), ha previsto, con **l’art. 11, comma 1**, che in Italia la revisione legale sia svolta in conformità ai principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/43/CE.*

*Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Decreto, **in attesa che la Commissione europea adotti i principi di revisione come sopra indicato, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati da associazioni e ordini professionali e dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).***

ABROGATO dal D.Lgs 17 luglio n.135

A tal fine, e secondo quanto previsto dall’art. 12 del Decreto, il Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) sottoscrive una convenzione con le associazioni e gli ordini professionali interessati. Sempre a norma dell’art. 12 del Decreto, i principi elaborati dalle associazioni e dagli ordini professionali sottoscrittori della convenzione tengono conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.

Principi di revisione



*I soggetti ammessi alla **Convenzione** e la **CONSOB** hanno elaborato un set di principi di revisione. tenendo conto di quelli emanati dagli organismi internazionali.*

*Tali principi di revisione, oggetto di specifica PRIMA Determina emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato) in data 23 dicembre 2014, sono convenzionalmente definiti "principi di revisione internazionali (ISA Italia) **elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/10.***

Principi di revisione

Principi di revisione Internazionali (ISA ITALIA)

- ❑ *I principi di revisione internazionali (ISA Italia) sono una traduzione degli ISA, versione Clarified, con adattamenti al sistema Italia.*

Gli adattamenti, non presenti negli ISA Clarified, sono riportati nel principio con la lettera « I » con note a piè di pagina con numerazione «0» «bis» «ter» ecc.

- ❑ *I paragrafi degli ISA Clarified che sono disapplicati sono evidenziati in grigio*
- ❑ *Le considerazioni di portata generale, che impattano su tutti i principi ISA ITALIA sono state riportate solo negli ISA ITALIA 200 e 700.*
- ❑ *I rinvii che gli ISA Clarified fanno agli altri documenti di revisione internazionali, quali ISA 800, ISA 805 [che non fanno parte degli ISA ITALIA] non essendo applicabili alle revisioni ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 39/2010 non trovano applicazione.*
- ❑ *Non si applicano al settore pubblico.*
- ❑ *I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tali principi (anche ISCQ1) nell'esercizio della revisione legale ai sensi del Decreto 39/2010*

Principi di revisione

Principio internazionale sul controllo della qualità ISQC (Italia) 1

Glossario (Italia)

(Isa Italia) 200 - OBIETTIVI GENERALI DEL REVISORE INDIPENDENTE E SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA Italia)

(Isa Italia) 210 - ACCORDI RELATIVI AI TERMINI DEGLI INCARICHI DI REVISIONE

(Isa Italia) 220 - CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL'INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO

(Isa Italia) 230 - LA DOCUMENTAZIONE DELLA REVISIONE CONTABILE

(Isa Italia) 240 - LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE FRODI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO

(Isa Italia) 250 - LA CONSIDERAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI NELLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO

(SA Italia) 250B - LE VERIFICHE DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE

Principi di revisione

(Isa Italia) 260 - COMUNICAZIONE CON I RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE

(Isa Italia) 265 - COMUNICAZIONE DELLE CARENZE NEL CONTROLLO INTERNO AI RESPONSABILI DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE ED ALLA DIREZIONE

(Isa Italia) 315 - L'IDENTIFICAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ERRORI SIGNIFICATIVI MEDIANTE LA COMPrensione DELL'IMPRESA E DEL CONTESTO IN CUI OPERA

(Isa Italia) 320 - SIGNIFICATIVITÀ NELLA PIANIFICAZIONE E NELLO SVOLGIMENTO DELLA REVISIONE CONTABILE

(Isa Italia) 330 - LE RISPOSTE DEL REVISORE AI RISCHI IDENTIFICATI E VALUTATI

(Isa Italia) 402 - CONSIDERAZIONI SULLA REVISIONE CONTABILE DI UN'IMPRESA CHE ESTERNALIZZA ATTIVITÀ AVVALENDOSI DI FORNITORI DI SERVIZI

(Isa Italia) 450 - VALUTAZIONE DEGLI ERRORI IDENTIFICATI NEL CORSO DELLA REVISIONE CONTABILE

(Isa Italia) 500 - ELEMENTI PROBATIVI

(Isa Italia) 501 - ELEMENTI PROBATIVI – CONSIDERAZIONI SPECIFICHE SU DETERMINATE VOCI

(Isa Italia) 505 - CONFERME ESTERNE

Principi di revisione

- (Isa Italia) 510** - PRIMI INCARICHI DI REVISIONE CONTABILE – SALDI DI APERTURA
- (Isa Italia) 520** - PROCEDURE DI ANALISI COMPARATIVA
- (Isa Italia) 530** - CAMPIONAMENTO DI REVISIONE
- (Isa Italia) 540** - REVISIONE DELLE STIME CONTABILI, INCLUSE LE STIME CONTABILI DEL FAIR VALUE, E DELLA RELATIVA INFORMATIVA
- (Isa Italia) 550** - PARTI CORRELATE
- (Isa Italia) 560** - EVENTI SUCCESSIVI
- (Isa Italia) 570** - CONTINUITA' AZIENDALE
- (Isa Italia) 580** - ATTESTAZIONI SCRITTE
- (Isa Italia) 600** - LA REVISIONE DEL BILANCIO DEL GRUPPO – (INCLUSO IL LAVORO DEI REVISORI DELLE COMPONENTI)
- (Isa Italia) 610** - UTILIZZO DEL LAVORO DEI REVISORI INTERNI
- (Isa Italia) 620** - UTILIZZO DEL LAVORO DELL'ESPERTO DEL REVISORE

Principi di revisione

(Isa Italia) 700 - FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO

(Isa Italia) 701 - FORMAZIONE DEL GIUDIZIO E RELAZIONE SUL BILANCIO

(Isa Italia) 705 - MODIFICHE AL GIUDIZIO NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

(Isa Italia) 706 - RICHIAMI D'INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

(Isa Italia) 710 - INFORMAZIONI COMPARATIVE – DATI CORRISPONDENTI E BILANCIO COMPARATIVO

(Isa Italia) 720 - LE RESPONSABILITÀ DEL REVISORE RELATIVAMENTE ALLE ALTRE INFORMAZIONI PRESENTI IN DOCUMENTI CHE CONTENGONO IL BILANCIO OGGETTO DI REVISIONE CONTABILE

(SA Italia) 720B - LE RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE RELATIVAMENTE ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E AD ALCUNE SPECIFICHE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

I principi di revisione

Gli obiettivi della revisione contabile:

analisi del principio ISA ITALIA n.200 ed applicazione pratica

Obiettivi generali del revisore

11. Nello svolgimento della revisione contabile del bilancio, gli obiettivi generali del revisore (di seguito anche “obiettivi generali di revisione”) sono i seguenti:
 - a) acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile;
 - b) emettere una relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in conformità ai risultati ottenuti dal revisore.

12. In tutti i casi in cui non sia possibile acquisire una ragionevole sicurezza e nelle circostanze in cui un giudizio con rilevi nella relazione di revisione non sia sufficiente ad informare adeguatamente gli utilizzatori del bilancio, i principi di revisione richiedono che il revisore dichiari l’impossibilità di esprimere un giudizio ovvero receda dall’incarico, ove il recesso³ sia consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili.^{3-bis}

Scetticismo professionale

Scetticismo professionale – Un atteggiamento che comprenda un approccio dubitativo, attento alle condizioni che possano indicare possibili errori dovuti a comportamenti o eventi non intenzionali o a frodi, e una valutazione critica degli elementi probativi.

Il Revisore è tenuto a verificare l'attendibilità dei documenti che gli vengono dati a supporto delle sue verifiche?

A18. Lo scetticismo professionale implica prestare attenzione, per esempio:

- agli elementi probativi acquisiti in contraddizione tra di loro;
- alle informazioni che mettono in discussione l'attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini che si intendono utilizzare come elementi probativi;
- alle condizioni che possono segnalare possibili frodi;

Scetticismo professionale

Lo scetticismo professionale è necessario per la valutazione critica degli elementi probativi. Ciò implica **interrogarsi sugli elementi probativi contraddittori e sull'attendibilità dei documenti e delle risposte alle indagini e di altre informazioni acquisite dalla direzione e dai responsabili delle attività di governance**. Ciò include altresì la considerazione della sufficienza e dell'appropriatezza degli elementi probativi acquisiti alla luce delle circostanze, per esempio nel caso in cui sussistano fattori di rischio di frode e un singolo documento, per sua natura suscettibile di frode, rappresenti l'unica evidenza a supporto di un importo significativo di bilancio.

Il revisore può accettare come autentiche le registrazioni e i documenti, a meno che non abbia motivo di ritenere diversamente. Tuttavia, il revisore è tenuto a considerare l'attendibilità delle informazioni da utilizzare come elementi probativi. **In caso di dubbi sull'attendibilità delle informazioni o di indizi di possibili frodi** (per esempio, se le circostanze identificate nel corso della revisione contabile inducono il revisore a ritenere che un documento possa non essere autentico ovvero che i termini di un documento possano essere stati contraffatti), **i principi di revisione richiedono che il revisore svolga ulteriori indagini e determini quali modifiche o integrazioni alle procedure di revisione siano necessarie per risolvere la questione.**

Ragionevole Sicurezza

Ragionevole sicurezza – Nel contesto della revisione contabile del bilancio, un livello di sicurezza elevato, ma non assoluto.

Per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore **deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso** e per consentire in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio.

Errori Significativi

Rischio di errori significativi – Il rischio che il bilancio sia significativamente errato prima di essere sottoposto a revisione contabile. Tale rischio è costituito da due componenti, di seguito descritte a livello di asserzioni:

- i) Rischio intrinseco – La possibilità che un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito;
- ii) Rischio di controllo – Il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un’asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un’informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno dell’impresa.

Errori Significativi

A34. I rischi di errori significativi possono sussistere a due livelli:

- a livello di bilancio nel suo complesso;
- a livello di asserzioni per classi di operazioni, saldi contabili e informativa di bilancio.

A35. I rischi di errori significativi a livello di bilancio nel suo complesso si riferiscono **ai rischi di errori significativi che riguardano in modo pervasivo il bilancio nel suo complesso** e potenzialmente influenzano molte asserzioni.

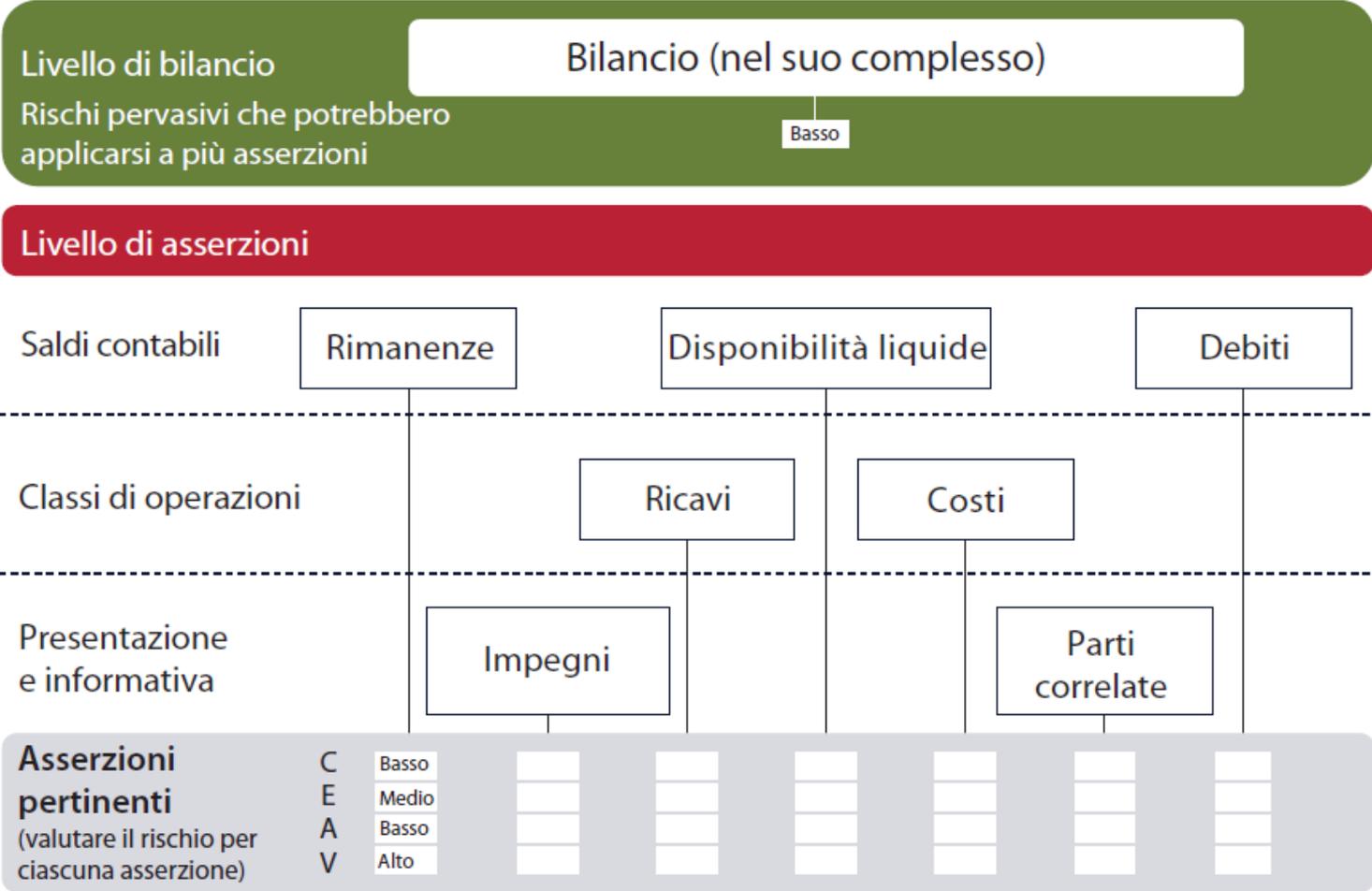
A36. I rischi di errori significativi a livello di asserzioni sono identificati e valutati al fine di stabilire la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti necessarie per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati. Tali elementi consentono al revisore di esprimere un giudizio sul bilancio con un livello di rischio di revisione accettabilmente basso. ***I revisori utilizzano diversi approcci per conseguire l'obiettivo di identificare e valutare i rischi di errori significativi. Per esempio, il revisore può utilizzare un modello che esprima in termini matematici la relazione generale esistente tra le componenti del rischio di revisione al fine di giungere ad un livello accettabile di rischio di individuazione. Alcuni revisori considerano tale modello utile nella pianificazione delle procedure di revisione.***

A37. Il rischio di errori significativi a livello di asserzioni comprende due componenti:

- il rischio intrinseco
- il rischio di controllo.

Il rischio intrinseco e il rischio di controllo sono rischi dell'impresa, che esistono indipendentemente dalla revisione contabile del bilancio.

Asserzioni combinate	Classi di operazioni	Saldi contabili	Presentazione e informativa
Completezza (C)	Completezza	Completezza	Completezza
Esistenza (E)	Manifestazione	Esistenza	Manifestazione
Accuratezza (A)	Accuratezza	Diritti e obblighi	Accuratezza
	Competenza	Classificazione	Diritti e obblighi
	Classificazione		Classificazione
			Comprensibilità
Valutazione (V)		Valutazione	Valutazione



Significatività e rischio di revisione

Principi di revisione
ISA ITALIA 200

Rischio inerente (intrinseco)

L'attitudine di un conto di bilancio o di una classe di transazioni o di informativa di essere errata prima del relativo controllo.

Rischio di controllo

Il rischio che un errore materiale non sia prevenuto o scoperto o corretto dal sistema di controllo interno dell'impresa.

Rischio di individuazione

Il rischio che le procedure di revisione non trovino un errore significativo contenuto nel bilancio.

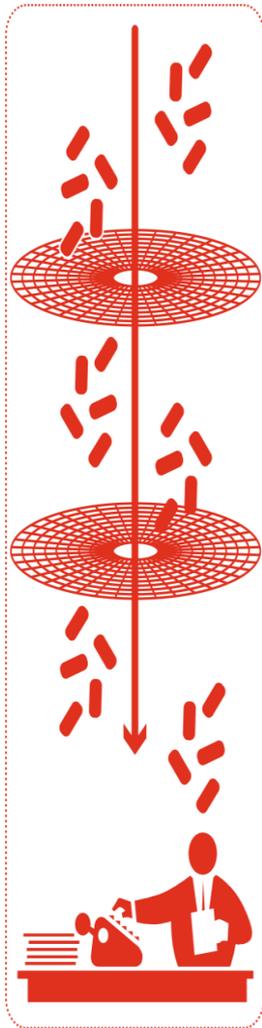
***Rischio
inerente***

+

***Rischio di
controllo***

=

Rischio netto



Rischio Inerente

Rischio di Controllo

Rischio di
individuazione

Rischio di
Revisione

Limiti intrinseci della revisione contabile

A45. Non ci si attende che **il revisore annulli il rischio di revisione**, né egli è in grado di farlo, e quindi **non può ottenere una sicurezza assoluta che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali**. Ciò in quanto nella revisione contabile sussistono limiti intrinseci che rendono di **natura persuasiva, piuttosto che conclusiva**, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali egli basa il proprio giudizio.

I limiti intrinseci della revisione contabile derivano:

- dalla natura dell'informativa finanziaria;
- dalla natura delle procedure di revisione;
- dalla necessità che la revisione contabile si svolga in tempi e a costi ragionevoli.

La revisione legale

Panoramica sulle fasi del processo di revisione previste dagli ISA:

Accettazione, Pianificazione, Esecuzione e Conclusioni

Le fasi del processo di revisione



Review interattiva di riflessione e di consultazione tra i membri del gruppo di lavoro

Archiviare la documentazione a supporto del giudizio professionale di revisione

Comunicare con il Management e con gli attori della Governance della Ente soggetto a revisione

Le fasi del processo di revisione

Pianificazione

Accettare l'incarico o decidere di continuarlo

Definizione del contratto e dei termini dello stesso

Mobilitare il gruppo di lavoro

Valutare l'indipendenza

Impostare le procedure di pianificazione tecnica del lavoro

Le fasi del processo di revisione

Comprendere il business, valutare i rischi e stabilire la strategia di revisione



Le fasi del processo di revisione

Rispondere ai rischi e documentare il lavoro svolto

Calibrare la combinazione tra l'affidamento sui Controlli e le Procedure di Sostanza

Approvazione del Piano di Audit

Test sui Controlli:
Alta aspettativa
sull'affidamento sui
Controlli

**NATURA,
TEMPI ED
ESTENSIONE
DEI TEST**

Test sui Controlli:
Nessuna o parziale
aspettativa
sull'affidamento sui
Controlli

**Focus sulle Procedure di Sostanza
(se efficace ed efficiente)**

Focus sui Test di Dettaglio

Aggiornamento della valutazione dei Rischi e del Piano di revisione

Eseguire le altre procedure richieste

Le fasi del processo di revisione del bilancio

Completamento del lavoro

Eeguire le
procedure di
completamento
della revisione

Referenziare il
Bilancio

Riportare i
Problemi
riscontrati

Effettuare un
incontro
conclusivo con
la Società

Effettuare un
incontro
conclusivo con
il Gruppo di
lavoro

I principi di revisione

Il principio di revisione ISA ITALIA n.230:

l'organizzazione degli incarichi e le carte di lavoro.

Paragrafo	Obiettivo del principio di revisione internazionale
230.5	L'obiettivo del revisore è quello di predisporre una documentazione che fornisca: a) una sufficiente ed appropriata evidenza documentale degli elementi a supporto della relazione di revisione; b) l'evidenza che la revisione contabile sia stata pianificata e svolta in conformità ai principi di revisione ed alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Che forma devono avere le carte di lavoro?

Cosa devono includere?

Per quanto tempo si conservano?

Cosa devono indicare?

Tempistica di preparazione?

Paragrafo	Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali
230.6	<p>Ai fini dei principi di revisione internazionali, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Documentazione della revisione - L'evidenza documentale delle procedure di revisione svolte, degli elementi probativi pertinenti acquisiti e delle conclusioni raggiunte dal revisore (talvolta è utilizzato anche il termine "carte di lavoro");b) File di revisione (audit file) – Uno o più raccoglitori, o altro tipo di supporto, in formato cartaceo ovvero elettronico, contenenti le evidenze documentali che comprendono la documentazione di revisione relativa ad uno specifico incarico;c) Revisore esperto - Una persona (sia interna che esterna rispetto al soggetto incaricato della revisione) che abbia esperienza pratica di revisione ed una conoscenza ragionevole:<ul style="list-style-type: none">i) dei processi di revisione;ii) dei principi di revisione e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;iii) del contesto economico in cui opera l'impresa;iv) delle tematiche di revisione contabile e di informativa finanziaria relative al settore in cui opera l'impresa.
230.7	<p>Il revisore deve predisporre la documentazione della revisione in modo tempestivo. (Rif.: Par. A1)</p>

Forma contenuto ed ampiezza della documentazione

- Dimensione e complessità dell'entità
- Natura delle procedure di audit da svolgere
- Rischi di errori significativi identificati nel corso della revisione
- Rilevanza degli elementi probativi acquisiti
- Natura e portata delle eccezioni riscontrate
- Necessità di documentare le conclusioni
- Metodologia di Audit e strumenti utilizzati

Che forma devono avere le carte di lavoro?

A3. La documentazione della revisione può essere formalizzata su supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo. Esempi di tale documentazione includono:

- programmi di revisione;
- analisi dei dati;
- note di commento sulle questioni emerse;
- riepiloghi degli aspetti significativi;
- lettere di conferma e di attestazione;
- checklist;
- corrispondenza (incluse le e-mail) relativa ad aspetti significativi.

Il revisore può includere nella documentazione della revisione estratti o copie di documenti aziendali (ad esempio, contratti o accordi significativi e particolari). La documentazione della revisione, tuttavia, non rappresenta un sostituto delle registrazioni contabili dell'impresa.

Documentazione

Una documentazione della revisione **sufficiente è** quella che consente ad un **revisore esperto, che non conosce in alcun modo il lavoro di revisione svolto**, di comprendere:

- la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione;
- i risultati dello svolgimento delle procedure di revisione e gli elementi probativi acquisiti;
- gli aspetti significativi emersi nel corso della revisione, le conclusioni raggiunte al riguardo, nonché i giudizi professionali significativi formulati per giungere a tali conclusioni.

La documentazione della revisione nel caso di imprese di dimensioni minori è generalmente meno ampia di quella prevista per le imprese di maggiori dimensioni.

Di conseguenza non è necessario che il revisore documenti:

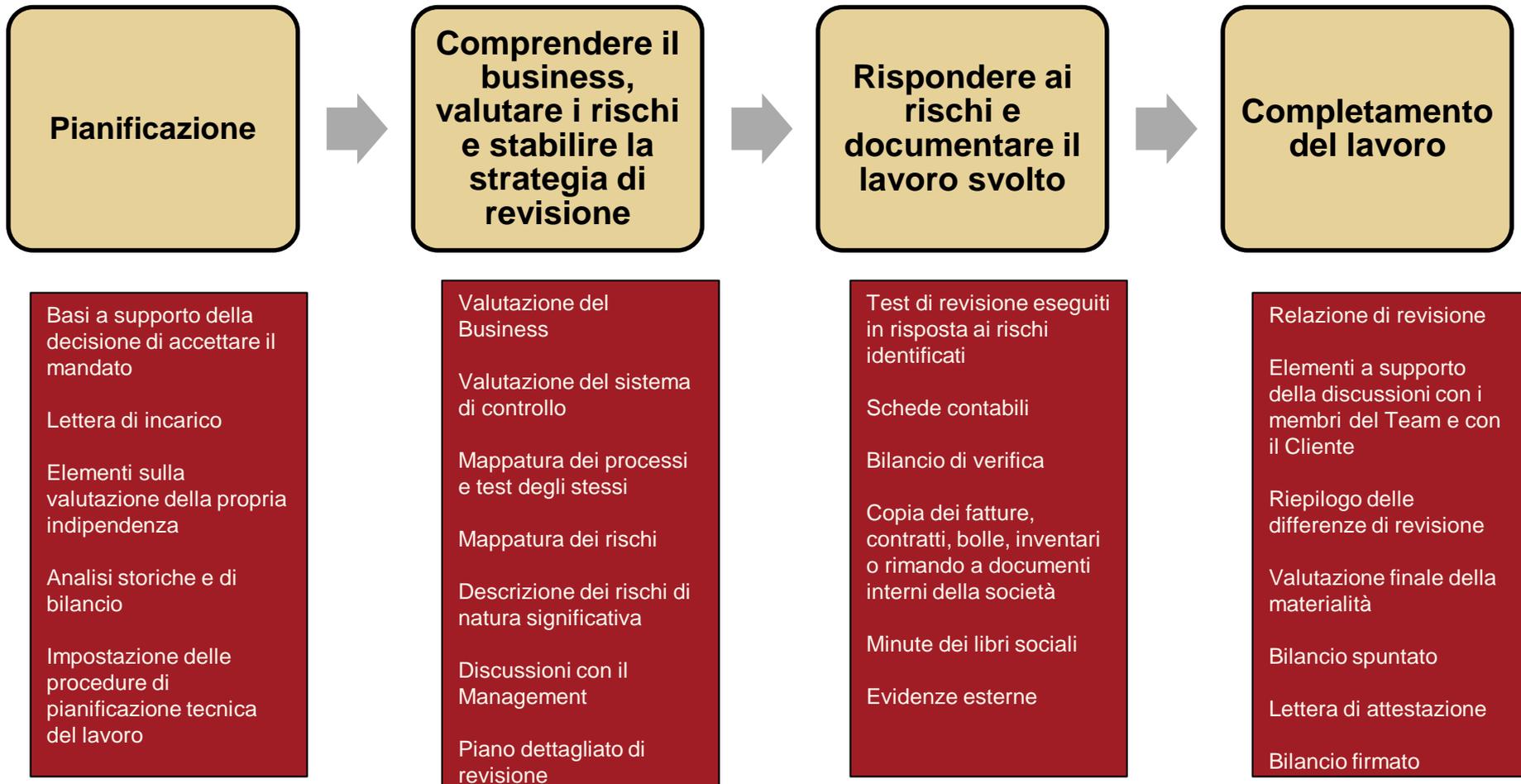
- ogni aspetto minore tenuto in considerazione ed ogni giudizio professionale elaborato durante la revisione;
- la conformità con aspetti per i quali tale conformità sia già comprovata dai documenti inclusi nelle carte di lavoro.

Cosa devono includere?

A7. La documentazione della revisione fornisce evidenza che la revisione è stata svolta in conformità ai principi di revisione. In ogni caso, per il revisore non è necessario né fattibile documentare ogni aspetto tenuto in considerazione ed ogni giudizio professionale elaborato durante la revisione. Inoltre, non è necessario che il revisore documenti separatamente (come in una checklist, per esempio) la conformità con aspetti per i quali tale conformità sia già comprovata dai documenti inclusi nel file di revisione. Per esempio:

- ✓ **Il piano di revisione adeguatamente documentato che dimostra che il revisore ha effettuato la pianificazione della revisione;**
- ✓ **La lettera di incarico firmata che dimostra che il revisore ha concordato i termini dell'incarico di revisione con la direzione o con i responsabili delle attività di governance;**
- ✓ **La relazione di revisione contenente un giudizio sul bilancio con rilievi, appropriatamente formulato, dimostra che il revisore ha rispettato le regole relative all'espressione di un giudizio con rilievi nelle circostanze previste dai principi di revisione;**

Cosa devono includere?



Carta di lavoro «Area debiti commerciali» - Fase 3 di esecuzione incarico

Cliente	Corso Revisore Legale	Lavoro svolto dal Dott. XXXXX in data 20 febbraio 2018
Bilancio al	31-dic-17	Lavoro rivisto in data dal Dott. YYYYY in data 30 Marzo 2018

Materialità	Planning	Finale
Generale	634.000	753.000
Operativa (PM)	317.000	376.500
Key - Items	126.800	150.600

3 4 17 - Debiti Commerciali

Conto di CO.GE - Descrizione	31/12/2017	31/12/2016	Delta	Asserzioni						
				C	A	EO	CO	DO	V	P
Debiti verso fornitori	10.000.000	9.500.000	500.000	Dai test eseguiti (si veda sotto) sono state coperte tutte le asserzioni						
Stanziamanti per fatture da ricevere	20.000.000	1.000.000	19.000.000							
D Debiti - 7) Debiti verso fornitori	20.000.000	10.500.000	19.000.000							

 ok con Bilancio 2017
 ok con Bilancio 2016

Area significativa?	Pianificazione	Fase finale
Saldo di fine esercizio > PM?	Sì	Confermo la strategia pianficata
Fluttuazione rispetto all'esercizio precedente > PM?	Sì	Confermo la strategia pianficata
Presenza di saldi inusuali e/o anomali?	No	Confermo la strategia pianficata
Sono stati identificati rischi significati e/o elevati, inclusi i rischi identificati in	No	Confermo la strategia pianficata
Valutazione complessiva sulla significativa dell'area	Media	Confermo la strategia pianficata

Carta di lavoro «Area debiti commerciali» - Fase 3 di esecuzione incarico

Rischi significativi/elevati identificati per l'area in oggetto, inclusi i rischi	Controlli identificati/Risposta del management/Procedure di revisione
Rischi Significativi	No
Rischi Elevati	No
Sistemi informativi rilevanti per l'area	No
Considerazioni sulla base della conoscenza storica del cliente e dell'audit dell'anno precedente inclusi gli eventuali errori rilevati	No

Considerazioni sulla base della conoscenza storica del cliente e dell'audit dell'anno precedente inclusi gli eventuali errori rilevati	Nessuna in particolare
--	-------------------------------

Procedure di revisione pianificate per l'Area in oggetto

	Referente Società	Test applicato	Asserzioni							
			C	A	EO	CO	DO	V	P	
Tabulati e/o controlli automatici rilevanti per l'area in oggetto che si reputa necessario testare: riconciliazioni crediti/debiti	Sign. Primo	Circularizzazione e procedure alternative								
Controlli chiave identificati per l'area in oggetto: nessuno	Sign. Secondo	Nessuno in particolare								
			x	x	x	x	x	x	x	x

Carta di lavoro «Area debiti commerciali» - Fase 3 di esecuzione incarico

Procedure di validità	Pianificazione Test	Ref al cartaceo se applicabile	Note	Asserzioni						
				C	A	EO	CO	DO	V	P
Effettuare la procedura di conferma dei saldi dei fornitori selezionati	Sì		Si veda quanto riportato nel "Dettaglio verifiche"	x	x	x	x	x		
Esaminare le risposte ricevute e valutare i risultati della circolarizzazione	Sì		Si veda quanto riportato nel "Dettaglio verifiche"	x	x	x	x	x		
Effettuare "procedure alternative" sui saldi fornitori per le richieste di conferma rimaste senza risposta	Sì		Si veda quanto riportato nel "Dettaglio verifiche"	x	x	x	x	x		
Esaminare nuovi accordi e contratti	No		N/A			x		x	x	x
Verificare il rispetto del principio di competenza per l'area debiti commerciali	Sì		Si veda "Dettaglio verifiche"	x			x			
Ricercare le passività non registrate	Sì		Si veda quanto riportato nel libro IVA Acquisti 1_1_2018 al 31_3_2018	x		x	x	x		x
Verificare la completezza dei dati	Sì		Si veda "Dettaglio verifiche"	x						x
Analizzare le informazioni provenienti dal management	Sì		Nessuna eccezione	x						x
Effettuare la quadratura del saldo fornitori	Sì		Si veda "Dettaglio verifiche"	x	x					
Sottoporre a verifica i saldi dei debiti verso fornitori	Sì		Si veda "Dettaglio verifiche"	x	x				x	
Ricercare i saldi "dare"	Sì		Nessun Saldo dare	x	x	x	x		x	
Verificare la correttezza delle informazioni per le note al bilancio	Sì		Si veda apposita sezione del DB							x
Analizzare la suddivisione tra breve e medio-lungo termine	Sì		Si veda "Dettaglio verifiche"			x				x
Identificare debiti verso controllate e collegate	Sì		I rapporti con correlate (Soci) sono indicati in bilancio		x	x			x	x

Carta di lavoro «Area debiti commerciali» - Fase 3 di esecuzione incarico

Conclusioni per l'Area in oggetto

Dalle analisi svolte è stato riscontrato che le fatture da ricevere contabilizzate per un importo pari a 100 mila euro sono di competenza dell'esercizio 2018. Tale aspetto è stato segnalato al Sign. Primo. L'errore è stato prontamente corretto. Nessuna altro aspetto da segnalare. Si conferma quanto pianificato e che per l'area in oggetto sulla base del lavoro svolto non sono stati riscontrati errori significativi.

Data conclusione lavoro

Lavoro rivisto in data dal Dott. YYYY in data 30 Marzo 2018

Fare attenzione:

Le carte di lavoro intese quali documenti comprovanti i saldi di bilancio o le altre informazioni, sono sempre da predisporre e soprattutto da raccogliere prima della emissioni della relazione, ovvero prima della formazione del giudizio.

Successivamente alla data di emissione si possono fare solo sistemazioni formali delle carte di lavoro.



A23. L'ISQC Italia 1 (ovvero le disposizioni nazionali che prevedano regole stringenti almeno quanto quelle contenute nell'ISQC Italia 1) stabilisce che i soggetti abilitati alla revisione definiscano direttive e procedure per la conservazione della documentazione di un incarico di revisione.¹⁵ Di norma, il periodo di conservazione previsto per gli incarichi di revisione non è inferiore a 5 anni a partire dalla data della relazione di revisione, ovvero, se successiva, dalla data della relazione di revisione emessa dal revisore sul bilancio del gruppo.¹⁶

A23(I). Qualora l'incarico sia conferito ai sensi del D.Lgs. 39/10, l'art. 14, co. 6, del Decreto medesimo prevede che la documentazione relativa agli incarichi di revisione svolti siano conservati per 10 anni dalla data della relazione di revisione.

Significatività e rischio di revisione

Significatività e rischio di revisione

Le metodologie di revisione ed il concetto di «significatività e rischio di revisione»

Significatività e rischio di revisione

Paragrafo	Obiettivo del principio di revisione internazionale
320.8	L'obiettivo del revisore è di applicare appropriatamente il concetto di significatività nella pianificazione e nello svolgimento della revisione contabile.

La significatività è utilizzata sia nella redazione sia nella revisione del bilancio. La significatività generale è spesso spiegata (come ad esempio nei quadri normativi sull'informazione finanziaria) nei termini seguenti.

Influenza sulle decisioni economiche	Gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, considerati singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio.
Circostanze contingenti	I giudizi sulla significatività vengono elaborati alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dall'entità o dalla natura dell'errore o da una combinazione di entrambe.
Esigenze comuni degli utilizzatori	I giudizi sugli aspetti significativi per gli utilizzatori del bilancio sono basati sulla considerazione delle comuni esigenze di informazione finanziaria degli utilizzatori come gruppo. Non è considerato il possibile effetto degli errori sui singoli utilizzatori specifici, le cui esigenze possono variare considerevolmente.

Significatività e rischio di revisione

Paragrafo	Estratti pertinenti dai principi di revisione internazionali
320.9	Ai fini dei principi di revisione, la significatività operativa per la revisione si riferisce all'importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore alla significatività per il bilancio nel suo complesso, al fine di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività per il bilancio nel suo complesso. Ove applicabile, la significatività operativa per la revisione si riferisce anche all'importo o agli importi stabiliti dal revisore in misura inferiore al livello o ai livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa.
320.10	In fase di definizione della strategia generale di revisione, il revisore deve determinare la significatività per il bilancio nel suo complesso. Qualora, nelle specifiche circostanze dell'impresa, sussistano una o più particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa per le quali ci si possa ragionevolmente attendere che errori di importo inferiore alla significatività considerata per il bilancio nel suo complesso possano influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio, il revisore deve anche stabilire il livello o i livelli di significatività da applicare a tali particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa. (Rif.: Parr. A2-A11)
320.11	Il revisore deve determinare la significatività operativa per la revisione ai fini della valutazione dei rischi di errori significativi e della determinazione della natura, tempistica ed estensione delle procedure di revisione conseguenti. (Rif.: Par. A12)

Significatività e rischio di revisione

Uso della significatività nella revisione contabile

Valutazione dei rischi

Determinare:

- la significatività per il bilancio nel suo complesso
- la significatività operativa.

Pianificare quali procedure di valutazione dei rischi da svolgere.

Identificare e valutare i rischi di errori significativi.

Risposta ai rischi

Determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di revisione conseguenti.

Modifiche della significatività a causa di un cambiamento nelle circostanze verificatosi nel corso della revisione contabile.

Reporting

Valutazione dell'effetto degli errori non corretti.

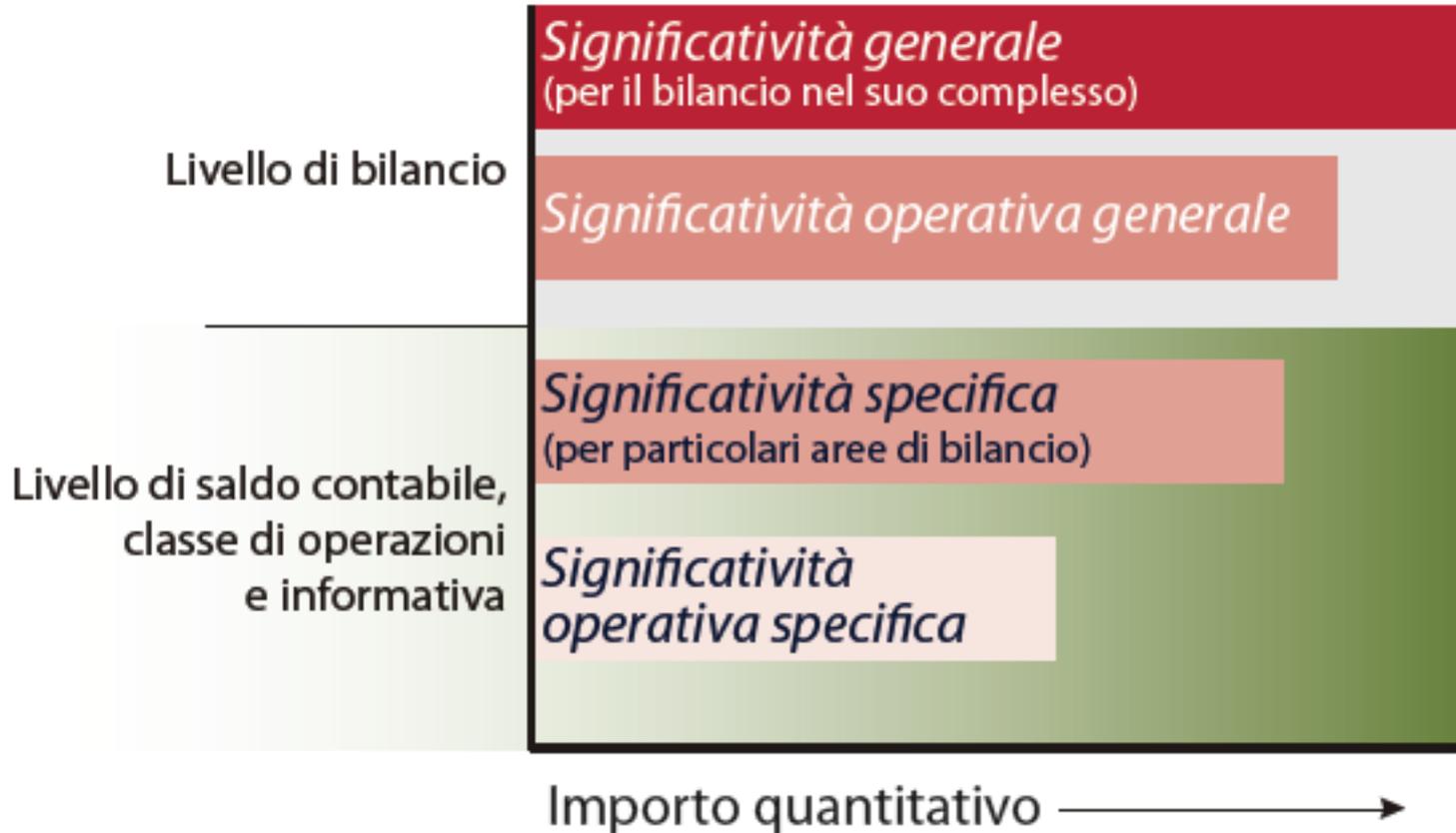
Formazione del giudizio nella relazione di revisione.

Significatività e rischio di revisione

La significatività non è un numero assoluto. Essa è costituita dall'area indefinita tra ciò che molto probabilmente non è significativo e ciò che molto probabilmente è significativo. Di conseguenza, la valutazione di ciò che è significativo attiene sempre al giudizio professionale.



Significatività e rischio di revisione



Significatività e rischio di revisione

Significatività generale	La significatività generale si riferisce al bilancio nel suo complesso. Essa si basa su cosa ci si potrebbe ragionevolmente attendere che influenzerà le decisioni economiche degli utilizzatori, prese sulla base del bilancio. Essa sarà modificata nel corso della revisione contabile se il revisore viene a conoscenza di informazioni che lo avrebbero indotto a stabilire sin dall'inizio un importo diverso.
Significatività operativa generale	La significatività operativa è fissata ad un livello più basso rispetto alla significatività generale. La significatività operativa consente al revisore di rispondere a specifiche valutazioni dei rischi (senza modificare la significatività generale) e di ridurre ad un livello appropriatamente basso la probabilità che l'insieme degli errori non corretti e non individuati superi la significatività generale. La significatività operativa sarà modificata in base ai risultati di revisione (ad esempio quando la valutazione dei rischi è stata modificata).
Significatività specifica	La significatività specifica è determinata per classi di operazioni, saldi contabili o informativa quando ci si potrebbe ragionevolmente attendere che alcuni errori di importo inferiore alla significatività generale influenzino le decisioni economiche che gli utilizzatori prendono sulla base del bilancio.
Significatività operativa specifica	La significatività operativa specifica è stabilita ad un livello inferiore rispetto alla significatività specifica. Ciò consente al revisore di rispondere a specifiche valutazioni dei rischi e di non consentire l'esistenza di errori non individuati e singolarmente non significativi che, cumulativamente, risultano di importo significativo.

Significatività e rischio di revisione

